



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N. 17/2018

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Associazione Miaglianese – Pro Loco ha presentato una comunicazione (registrata al n. 2568/2018 del protocollo generale di questo Ente), con la quale segnala lo svolgimento dell'evento "FESTA DI HALLOWEEN", previsto per sabato 27 ottobre 2018;

PRESO altresì ATTO che dalla comunicazione suddetta si evincono le modalità di svolgimento dell'evento in questione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii (T.U.L.P.S);

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 18.08.2000, n. 267);

VISTO il D.lgs. del 30.04.1992, n. 285, nonché le ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;

VISTA la L. 26.10.1997 n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

RITENUTO pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni, al fine di un regolare svolgimento dell'evento suddetto;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via IV Novembre "dal Lavatoio Poma" fino alla Piazza Martiri della Libertà - incrocio con via Lanati (strada per Case Code) "altezza ulivo", eccetto autorizzati, e veicoli al servizio della manifestazione, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di sabato 27 febbraio 2018, al fine di consentire all'Associazione Miaglianese – Pro Loco l'organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento;

2. il divieto di sosta temporaneo dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di sabato 27 febbraio 2018 negli spazi posteggio adiacenti alla Piazza Martiri della Libertà, per consentire il regolare svolgimento dell'evento suddetto;

3. l'Associazione Miaglianese Pro Loco è pertanto autorizzata ad occupare l'area di cui ai punti 1 e 2 della Piazza Martiri della Libertà;

4. l'evento dovrà essere opportunamente presidiato e controllato dagli organizzatori dell'evento e svolgersi secondo le indicazioni fornite nonché nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia e della presente ordinanza;

5. dovranno essere osservati i limiti acustici massimi consentiti dalla normativa di riferimento;

6. è fatto divieto la somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

7. dovrà essere effettuata una rigorosa ed efficiente vigilanza al fine di consentire il regolare svolgimento dell'evento secondo le norme in materia;

8. l'evento non dovrà pertanto essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;

9. ai sensi dell'art. 15 c. F del Nuovo Codice della Strada, al termine dell'evento dovrà essere garantita la pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, a cura degli organizzatori dell'evento;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa della prescritta segnaletica;

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

AVVISA

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Miagliano (Legge 06/12/1971 n. 1034)

Dalla Residenza Comunale, lì 25/10/2018

***Il Sindaco
F.TO Alessandro Mognaz***